

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 35-6747

**Modalita' di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29/12/2000, n. 61).**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo:

- di implementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di favorire la partecipazione al procedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso ai servizi erogati in rete da parte di cittadini e imprese;
- di consentire ai cittadini e alle imprese l'uso delle tecnologie telematiche nei rapporti con l'amministrazione, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

rilevato che:

- l'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) attribuisce alle Regioni il ruolo di promotrici del processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa, coordinato e condiviso tra le autonomie locali, e di implementazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese;
- l'art. 41 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007, prevede, tra le misure per la tutela quantitativa, l'obbligo a carico dei concessionari di derivazioni d'acqua pubblica di installare la strumentazione idonea per la misura della portata e dei volumi captati e restituiti o scaricati, demandando alle disposizioni d'attuazione del PTA l'individuazione delle categorie dei prelievi, delle restituzioni e degli scarichi da assoggettare alla misura, la relativa gradualità temporale di applicazione degli obblighi, nonché i criteri di installazione e manutenzione della strumentazione di misura e le modalità di trasmissione delle informazioni raccolte all'Autorità concedente;

atteso che il regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica) disciplina i requisiti, tempi e modi di installazione degli strumenti di misura delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti ai corpi idrici naturali, nonché le modalità di misura, registrazione, conservazione e trasmissione delle informazioni dell'Autorità competente;

viste le previsioni del predetto regolamento 7/R/2007 secondo cui:

- i dati derivanti dalle misurazioni devono essere trasmessi all'Autorità competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di trasmissione di cui all'Allegato C (art. 13, comma 1);

- l'invio delle schede deve essere effettuato tramite “*supporto informatico*” secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 13, comma 2);
- l'obbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'Autorità competente i dati su “*supporto informatico*” in una modalità certificata e valida sotto il profilo legale (art. 13, comma 3);
- le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui all'articolo 13 vengono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a cura dell'Autorità competente, anche al fine della successiva trasmissione all'Autorità di bacino del Fiume Po (art. 14, comma 1);

ritenuto che il servizio informativo denominato “*Web-Misuratori*”, sviluppato in collaborazione con CSI Piemonte, rappresenti lo strumento idoneo a consentire l'acquisizione mediante “*supporto informatico*”, secondo le previsioni dell'art. 13 del regolamento regionale 7/R/2007, delle schede di trasmissione dei dati di misura di prelievi idrici e restituzioni di cui all'Allegato C al medesimo regolamento, ad eccezione dei dati del registro delle misure da conservare a cura del gestore che lo dovrà esibire all'Autorità concedente ogni qualvolta questa ne faccia richiesta (art. 13, comma 4);

considerato che dalla data di attivazione del suddetto servizio la trasmissione dei predetti dati dovrà avvenire esclusivamente per via informatica;

dato atto che:

- tutti gli utenti interessati possono accedere gratuitamente al servizio mediante il portale “Sistema Piemonte”, all'indirizzo [www.sistemapiemonte.it/ambiente/canoni\\_acqua](http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/canoni_acqua) previa autenticazione e mediante l'inserimento di *login* e *password* o certificato elettronico;
- l'utente, dopo aver inviato i dati, può stampare il prospetto riepilogativo, tramite la relativa funzionalità, valevole come ricevuta di avvenuta trasmissione;

considerato che:

- sono soggetti all'obbligo di trasmissione dei dati con il suddetto sistema, i titolari di prelievi idrici e restituzioni in coerenza con la disciplina recata dal regolamento 7/R/2007;

visti:

- la Direttiva 2000/60/CE che introduce un quadro di riferimento unitario a livello degli Stati della Comunità Europea per la tutela e la gestione del patrimonio idrico europeo;
- il d.lgs. 152/2006, art. 95, comma 3 il quale stabilisce che le Regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti;

- il d.m. 28 luglio 2004, recante le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- la L.R. 61/2000 e il regolamento regionale 7/R/2007;
- il Piano di tutela delle acque, approvato con d.c.r. n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010, n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, secondo le modalità descritte in premessa e in attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento regionale 7/R/2007, l'utilizzo del servizio “*Web-Misuratori*” quale modalità di invio all’Autorità competente, su supporto informatico, delle schede di trasmissione dei dati di misura di prelievi idrici e restituzioni di cui all'Allegato C al medesimo regolamento;
- di demandare alle competenti strutture della Direzione Ambiente l’adozione degli atti e delle iniziative necessarie per attivare il servizio “*Web-Misuratori*”, nonché per la risoluzione di aspetti tecnici di dettaglio e informare gli utenti interessati e fornire loro quanto necessario per l’utilizzo dello strumento;
- di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)